

IL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E LA RESPONSABILITÀ. PENALE. ALCUNE RIFLESSIONI

di Giuseppe ALESCI*

ABSTRACT

In un contesto caratterizzato da forti disuguaglianze, trasformazioni demografiche, precarietà lavorativa, migrazioni e nuove forme di vulnerabilità, gli assistenti sociali rappresentano un presidio fondamentale di tutela, accompagnamento e promozione del benessere delle persone e delle comunità. L'esercizio della professione, tuttavia, richiede, oltre ad una grande competenza comunicativa e relazionale, anche e soprattutto un'accurata conoscenza del reticolato normativo che la disciplina. Il contributo è così un'occasione di riflessione sui diritti, doveri e obblighi degli assistenti sociali, dedicando una particolare attenzione ai profili delle responsabilità che ruotano intorno al rispetto del segreto e ai suoi diversi volti: oltre la deontologia, infatti, vi è la scure del diritto penale, che oggi più di ieri non può essere trascurata.

SOMMARIO

1. Il segreto professionale nel codice deontologico dell'assistente sociale..... 1
2. Il codice deontologico: da imperativo etico a obbligo giuridico 2
3. La violazione del segreto professionale, l'obbligo di denuncia e gli effetti penali. Un apparente conflitto di doveri..... 4
4. Il diverso volto del segreto d'ufficio: un veloce confronto 6

* Dottore di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli studi della Campania L.V.

¹ Il primo codice deontologico è stato approvato dal Consiglio Nazionale e emanato dall'Ordine degli Assistenti sociali nel 1998. Nel corso degli anni, a partire dal 2002, è stato rivisitato più volte per adeguare e rendere più coerente agli attuali contesti sociali i suoi contenuti e le sue indicazioni. Gli ultimi aggiornamenti risalgono al 2020, con l'approvazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17, e al 2023, con delibera n. 164, con l'aggiunta dell'art. 65 bis e la modifica dell'art. 71 e dell'art. 82.

La nuova versione del Codice contiene alcune novità che si accompagnano a un deciso cambiamento di linguaggio che non

5. Segreto professionale e obbligo di riservatezza: un delicato equilibrio 7
6. Considerazioni conclusive..... 9

1. IL SEGRETO PROFESSIONALE NEL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Paola Rossi, a lungo alla guida dell'Ordine Nazionale degli assistenti sociali, si esprimeva così a proposito della professione da lei rappresentata: "Poiché gli assistenti sociali operano principalmente in favore di soggetti deboli, il rigore deontologico è indispensabile per salvaguardare l'autonomia decisionale, le scelte, le opzioni, la crescita di consapevolezza delle persone". Il rigore deontologico come metronomo dell'attività esercitata nell'interesse degli utenti (siano essi pazienti sia clienti) è stato, in effetti, la caratteristica che l'allora Ordine degli Assistenti Sociali ha voluto imprimere al Codice deontologico¹.

Composto da 86 articoli, il Codice contiene i principi e le regole che l'assistente sociale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere (art. 1) ed è vincolante per l'esercizio della professione in tutte le forme in cui essa è esercitata; la sua inosservanza o la sua ignoranza, infatti, comporta l'esercizio della potestà disciplinare.

Rinviando ad altre sedi un'analisi più approfondita delle caratteristiche del complesso

solo riflette l'identità e i valori della comunità professionale delle/degli assistenti sociali, ma ne chiarisce anche il modo di pensare, interpretare e definire la realtà. Tra le tante novità, è scomparso il termine utente, sostituito con quello di persona. Un cambiamento non da poco, ma che si presta meglio a rappresentare l'idea di persona che ispira il lavoro dell'assistente sociale ovvero quella di essere contemporaneamente unico e molteplici identità; un altro cambiamento degno di essere menzionato è quello di famiglia che declinato al plurale, famiglie, chiarisce il punto di vista con cui l'assistente sociale contempla la famiglia, non solo cioè come uno spazio normativo, ma una varietà di forme e di significati che si modificano nel tempo e nello spazio.

articolato deontologico, ciò che qui rileva di particolare interesse è il tema del segreto professionale², disciplinato dal Capo II del Codice, rubricato “Riservatezza e segreto professionale”.

In particolare, ai sensi dell’art. 32, la riservatezza ed il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona, nonché un dovere dell’assistente sociale (e dei suoi collaboratori)³ nei limiti della normativa vigente; peraltro, in ragione della natura fiduciaria della relazione con l’interessato, si prescrive che l’assistente sociale debba trattare le informazioni e i dati ad esso riconducibili con riservatezza e nel suo unico interesse, dovendone ricevere esplicito consenso in caso di uso o trasmissione (art. 34). Ed infatti, l’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge (art. 36).

I casi di deroga al divieto di rivelazione del segreto professionale sono, pertanto, contingentati: l’art. 33, in particolare, elenca i casi in cui è possibile derogarvi: a) rischio di grave danno alla persona o a terzi, in particolare minorenni, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali; b) richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi; c) formale espressione di volontà dell’interessato o degli interessati o del suo legale rappresentante, informato delle conseguenze della rivelazione; d) rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale; e) esercizio del proprio diritto di difesa nei procedimenti giudiziari, disciplinari o sanzionatori comunque denominati».

² Il termine segreto deriva dal latino *secretum*, neutro sostantivo dell’aggettivo *secretus*, participio passato di *secernere* “separare, mettere in disparte”. L’etimologia appare interessante in quanto complessa perché pone l’accento su due aspetti sostanziali: da un lato, l’atto del *secernere*, cioè selezionare ciò che deve essere separato, e l’atto (successivo) del mettere in disparte ciò che si è secreto, per tutelarlo precludendo alla conoscenza di altri. Cfr., A. PEDRINAZZI, *Segreto professionale*, in *Nuovo Dizionario di Servizio Sociale*, Carocci, 2022, pp. 568-573.

La prima e documentata traccia delle radici del segreto professionale trova fondamento nel Giuramento di Ippocrate (460 - 370 a.C.), ovvero «consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo,

L’inosservanza dei precetti e degli obblighi qui richiamati, e più in generale delle regole di condotta previste dal Codice, comporta l’avvio di un procedimento disciplinare, normato con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, che può concludersi con l’irrogazione (eventuale) di sanzioni tra loro diverse per genere e entità⁴.

2. IL CODICE DEONTOLOGICO: DA IMPERATIVO ETICO A OBBLIGO GIURIDICO

Il segreto professionale può assumere diverse identità a seconda della fonte che lo prescrive.

La sua previsione nel Codice deontologico, ad esempio, lo rende senza dubbio un imperativo etico, un monito o comunque un invito ad attenersi al rispetto della regola: come visto, infatti, la violazione del codice deontologico comporta l’esercizio della potestà disciplinare con l’avvio di un procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione che si esaurisce all’interno del contesto professionale di appartenenza.

Non è tuttavia ancora un obbligo giuridico: è questo, infatti, una forma che il segreto professionale può assumere se contenuto in disposizioni normative che prescrivono sanzioni, ora civili, ora penali, in caso di una sua violazione, come d’altronde è previsto - diremmo da sempre - per numerose categorie professionali: dall’avvocato ai consulenti tecnici, dai medici agli esercenti una professione sanitaria.

Non è stato, invece, così per la categoria degli assistenti sociali, che sono stati privi di una propria identità normativa almeno sino alla proposta di legge del 27 maggio del 1998 a firma dell’On.

giuro di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato».

³ Il riferimento è all’art. 34 del Codice Deontologico.

⁴ La procedura disciplinare, per completezza di informazioni, è prevista da un Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, ed è parte integrante del Codice, di cui costituisce una parte speciale. Le sanzioni (previste dall’art. 80), che possono essere irrogate a seconda del tipo di gravità della violazione, sono: l’ammonezione, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’albo.

Battaglia, tra i primi a comprendere l'esigenza, da un lato, di "rafforzare" il segreto professionale della categoria, all'epoca previsto e disciplinato esclusivamente dal codice deontologico e, dall'altro, di uniformare la disciplina normativa nei limiti delle rispettive funzioni e competenze, estendendo anche alla categoria degli assistenti sociali l'applicabilità di prerogative sino ad allora escluse.

La disciplina del segreto professionale degli assistenti sociali, pertanto, trova oggi il suo referente normativo nella L. 3 aprile 2001, n. 119⁵, ove l'art. 1 ("Obbligo del segreto professionale") sancisce testualmente che «1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale. 2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. 3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili».

Il contenuto della disposizione è chiaro sia nel primo comma, che, come anticipato, riconosce al segreto professionale la natura di "obbligo" giuridico, sia nel secondo comma, i cui richiami normativi, tuttavia, richiedono inevitabilmente un breve approfondimento per essere adeguatamente compresi e successivamente correttamente applicati. Il comma 2, infatti, estende agli assistenti sociali il reticolato di garanzie volte a favorire l'esercizio della professione nel rispetto del segreto professionale, richiamando sia l'art. 249 c.p.c. sia l'art. 200 c.p.p. sia l'art. 103 c.p.p.

Procediamo con ordine.

L'art. 249 c.p.c., riformato dalla l. 69/09, disciplina la facoltà di astensione del testimone, sancendo che alla sua audizione si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 200, 201 e 202 c.p.p.⁶; in particolare, ai sensi dell'art. 200 c.p.p. ("segreto professionale"), è previsto che diverse e plurime categorie professionali (tra queste, dal 2001, anche gli assistenti sociali) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione. La facoltà di astensione è in verità prevista anche dall'art. 120, c. 7, del d.p.r. 309/90 in materia si stupefacenti ove è prescritto che per «Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili».

La deroga all'obbligo di deposizione, tuttavia, trova un suo limite nei casi in cui vi sia l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ovvero qualora nell'esercizio delle loro funzioni o servizio abbiano avuto conoscenza di un reato perseguibile di ufficio (qualora ad esempio, gli assistenti sociali dovessero rilevare casi di maltrattamenti in famiglia a danni di minori). In questo caso, infatti, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.⁷ il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio - ovvero l'assistente sociale - deve procedere con denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito o qualora vi siano anche solo dubbi circa la commissione di reato; l'esercizio dell'azione penale, infatti, sarà poi una valutazione rimessa all'organo inquirente investito del fatto.

Ulteriore garanzia prescritta è quella prevista dall'art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore). La norma, sicuramente complessa e ampia nel contenuto descrittivo, tutela il segreto professionale attraverso la previsione di importanti limiti ai poteri investigativi dell'autorità giudiziaria, quali ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e controllo sulla corrispondenza, così

⁵ L. 3 aprile 2001, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2001, n. 88, rubricata "Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali".

⁶ La norma recita testualmente: «Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice

di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni».

⁷ L'articolo è rubricato "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio".

garantendo il corretto esercizio dell'attività professionale. In particolare, la disposizione esclude la possibilità di eseguire ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori (e in ragione dell'estensione normativamente prevista, anche con riguardo a quelli degli assistenti sociali), eccetto in ipotesi circoscritte, quali, ad esempio, il caso in cui l'esercente la professione sia imputato o se si devono rilevare tracce o effetti materiali relativi al reato commesso; al pari, i documenti in loro possesso non sono sequestrabili, eccetto siano corpo del reato.

Nondimeno, l'attività ispettiva deve essere preventivamente annunciata al Consiglio dell'ordine di appartenenza, pena la nullità dell'atto compiuto. È vietato altresì compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra il professionista e il proprio cliente/utente; la violazione di queste disposizioni, infatti, comporta inutilizzabilità degli stessi atti così acquisiti.

3. LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE, L'OBBLIGO DI DENUNCIA E GLI EFFETTI PENALI. UN APPARENTE CONFLITTO DI DOVERI

La rilevazione del segreto professionale, oltre a costituire un illecito disciplinare, può anche configurarsi come una condotta penalmente rilevante.

Ai sensi del primo comma dell'art. 622 c.p., infatti, «chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa,

ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516».

La *ratio* della norma si rinviene nell'esigenza di salvaguardare i rapporti intimi professionali determinati da necessità o quasi necessità, nonché nell'interesse pubblico a che il professionista preservi la segretezza dei fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio del ruolo ricoperto, in tal modo garantendo la tutela della libertà e della sicurezza dei rapporti professionali.

Il reato, a dispetto della parola "chiunque", si qualifica come reato proprio, in quanto richiede che il soggetto agente abbia un obbligo di fede rispetto alle confidenze altrui⁸ o altrui segreti conosciuti in ragione della propria posizione⁹. La norma, tuttavia, non descrive compiutamente la professione su cui insiste tale obbligo, limitandosi di fatto ad indicare alcune situazioni personali idonee a determinare il sorgere della segretezza: ora è lo "stato", da intendersi quella condizione giuridica derivante da rapporti di parentela o di coniugio, oppure nella condizione in cui si trova il soggetto che espleta una particolare attività nei confronti del richiedente, quale ad esempio quella sacerdotale, di praticante o di segretaria; altre volte è "l'ufficio", riferito cioè all'esercizio di attività pubbliche o private da cui derivino diritti e doveri ivi comprese le funzioni svolte da tutori, consulenti o impiegati; e ancora, altre volte è "la professione o arte", ad intendersi, in questo caso, come ogni forma¹⁰ di attività continuativa¹¹, principalmente (ma non necessariamente) retribuita, di carattere intellettuale o manuale, svolta a servizio di altre persone¹².

⁸ Non rilevano quindi i rapporti confidenziali di mera simpatia, fondati su una libera causa, in cui la conservazione della riservatezza costituisce un mero obbligo morale, potendo integrare al più una violazione civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, eventualmente, penale laddove sia lesa un altro bene della persona (ad es. l'onore).

⁹ Nel reato possono concorrere gli estranei che non rivestono la qualifica professionale. La condotta di chi si limita a ricevere la rivelazione o ad essere beneficiario dell'impiego abusivo integra un'ipotesi di concorso necessario non punibile, integrano invece un concorso punibile, le condotte attive od omissive di istigazione e di determinazione causalmente rilevante (ad es. si paga il professionista perché riveli il segreto).

¹⁰ Non è necessario, infatti, che le professioni abbiano un riconoscimento legale o che siano già disciplinate normativamente.

¹¹ La precisazione non è di poco conto in quanto si ritiene di escludere dalla nozione la prestazione o i servizi meramente occasionali: ciò perché se, da un lato, sarebbe eccessivo estendere la sanzione penale anche agli autori di servizi o prestazioni occasionali, d'altra parte, chi ad essi si affida sa di non potersi attendere quella fedeltà particolare di chi svolge una attività professionale.

¹² Discusso è se risponda del reato in esame chi si sia falsamente qualificato professionista. In tali ipotesi, ferma restando la punibilità per i reati di truffa ed abusivo esercizio di una professione, si ritiene di dover considerare punibile ex art. 622 c.p. anche il soggetto che abbia agito attribuendosi una qualifica professionale non realmente posseduta, onde evitare di creare

Oggetto della condotta è la rivelazione cosciente e volontaria del segreto¹³.

Anche rispetto alla descrizione di questo elemento, la norma resta silente, di fatto rimettendo all'interprete l'individuazione del suo contenuto.

È opinione ormai comune, infatti, che la condotta possa consumarsi, alternativamente, nel comunicare ad altri una notizia non rivelabile oppure tollerare, attraverso cioè un comportamento omissivo, che un'altra persona possa prenderne cognizione, o ancora, nell'impiegare il segreto a proprio o altrui profitto. Nell'una o nell'altro caso è tuttavia indispensabile che il segreto riguardi la sfera personale (tanto fisica o morale, ma anche quella affettiva - sessuale, la salute, la famiglia, le convinzioni politiche e la fede religiosa, quanto patrimoniale, ovvero relazioni commerciali, finanziarie etc.), oppure quella professionale¹⁴. Non ha alcun rilievo la natura illecita (o moralmente riprovevole) della notizia oggetto di segreto, essendo anzi connaturato alla natura e al legittimo svolgimento di certe professioni l'apprendimento di fatti illeciti che debbono rimanere segreti; lecito, tuttavia, deve essere, invece, il motivo della confidenza, peraltro funzionale alla prestazione professionale¹⁵. Occorre, inoltre, che la notizia non sia di per sé già di pubblico dominio; a tal fine, non rileva la conoscenza di essa in un ambito limitato di persone quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderla in un ambito più vasto o comunque tra un numero di persone potenzialmente indeterminato.

un'ingiustificata disparità di trattamento in suo favore rispetto al professionista che sia effettivamente tale. Cfr. S. LUPINACCI, *Il segreto professionale: codice deontologico forense, sviluppi e prospettive*, in *Giur. pen. web*, 23 novembre 2014.

¹³ Da qui appare chiaro che elemento soggettivo del reato è il dolo generico.

¹⁴ La norma non può trovare applicazione con riguardo ai rapporti relativi ad attività illecite, immorali o, comunque, proibite dall'ordinamento, perché in tali casi le prestazioni non sono necessarie e non può determinarsi una legittima aspettativa alla fedeltà.

¹⁵ Più discutibile è se possa rientrare nella nozione di segreto anche le notizie riguardanti terze persone, diverse da quelle cui si rivolge il professionista e che le abbiano confidate a quest'ultimi con il vincolo del segreto perché utili allo svolgimento dell'attività.

¹⁶ Questa peculiarità ha spinto a dottrina a ritenere che il documento sia elemento costitutivo del reato, laddove, invece,

La fattispecie, inoltre, richiede sia il perseguimento di un profitto nella rivelazione del segreto, che secondo ormai dottrina pressoché unanime, non ha solo rilevanza economica o patrimoniale, ma può anche manifestarsi sotto forma di vantaggio morale (peraltro, senza che debba essere necessariamente conseguito), sia il potenziale documento che potrebbe derivare dalla rivelazione stessa.

In ordine a quest'ultimo requisito, giova precisare che il *dictum* normativo è chiaro nel subordinare la punibilità del soggetto non all'effettivo verificarsi del documento, ma alla sola possibilità che esso si realizzi¹⁶. Il reato, dunque, si perfeziona nel luogo e nel momento in cui sorge il pericolo di documento, ciò rendendolo un reato di pericolo concreto e rimettendo al giudice il suo accertamento in sede giudiziale¹⁷.

In termini sanzionatori, la pena applicabile ha una forbice edittale molto bassa: è prevista, infatti, la pena della reclusione fino ad un anno o la multa da euro 30 a euro 516¹⁸; ciò consente che sia applicabile, in sede giudiziaria, la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. Nondimeno, per la sua procedibilità è necessario che vi sia la querela della persona offesa.

Ai fini della punibilità, tuttavia, è richiesto che la rivelazione del segreto non sia stata giustificata "da giusta causa" che, secondo l'interpretazione dominante - lungi dall'essere circoscritta al perimetro delle cause di giustificazioni codificate - riflette parametri elastici di matrice etico- sociali e tendenzialmente coincide con la sussistenza di un

la giurisprudenza preferisce riconoscerne la natura di condizione obiettiva di punibilità. In tal senso, si veda Cass. pen., sent. n. 34913/16 secondo cui «In tema di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.), il pericolo di documento, inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purché giuridicamente apprezzabile, costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato che non può essere considerata presunta, ma deve essere individuata in sentenza con dati chiaramente significativi della sua esistenza».

¹⁷ Questa peculiarità rende controversa la riconoscibilità della forma tentata ex art. 56 c.p.

¹⁸ La pena, in verità, risulta aggravata ai sensi del secondo comma con specifico riguardo all'esercizio di professioni, che in questa sede non rilevano, ovvero quelle di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

interesse, prevalente rispetto a quello messo in pericolo dalla divulgazione, che può essere garantito solo attraverso la rivelazione del segreto¹⁹. In questo senso, d'altronde, depone anche la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la nozione di giusta causa deve essere affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e la sua ricorrenza, atta ad integrare il reato di cui all'art. 622 c.p., ove ricorrano gli altri elementi costitutivi, deve essere verificata di volta in volta dal giudice con riguardo alla liceità – sotto il profilo etico e sociale – dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento».²⁰

Ipotesti di giusta causa potrebbero essere anche il consenso o la ratifica da parte del titolare del segreto (è il caso, appunto, dell'ipotesi del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p. ma anche l'ipotesi dello stato di necessità di cui art. 54 c.p.²¹) nonché l'esistenza di una norma giuridica che impone la rivelazione del segreto in presenza di determinate circostanze.

È questo il caso, come anticipato nel precedente paragrafo, in cui ricorrano i presupposti sanciti dall'art. 331 c.p.p. (denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio) o dall'art. 333 c.p.p., (denuncia da parte di privati), ovvero nelle ipotesi dell'obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio²²: ad esempio, se l'assistente sociale, che è riconoscibile come pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, viene a conoscenza di un segreto che però attiene a un reato perseguibile d'ufficio, è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti, pena la

configurabilità dei reati di cui agli art. 361 e 362 c.p., ovvero rispettivamente omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio²³.

Il conflitto tra doveri omogenei è così apparente, assunto che la notizia coperta da segreto d'ufficio è inerente all'attività di un pubblico ufficio o servizio e, pertanto, non può riferirsi ad un fatto illecito, tanto meno se costituente reato, poiché contrario al corretto andamento della pubblica amministrazione, alla cui tutela l'art. 326 c.p. è finalizzato.

4. IL DIVERSO VOLTO DEL SEGRETO D'UFFICIO: UN VELOCE CONFRONTO

Oltre al segreto professionale, l'assistente sociale, qualora alle dipendenze di un ente pubblico, può rivestire anche la qualità di incaricato di pubblico servizio: in questo caso, sarebbe vincolato anche al segreto d'ufficio.

Ciò è disposto dall'art. 49 del Capo I, Tit. VII (dedicato all'esercizio della professione in regime subordinato) del Codice deontologico, secondo cui «L'assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d'ufficio e garantiscano l'adempimento dell'obbligo formativo».

In un'ipotesi del genere, la violazione del segreto non solo implicherebbe, come prevedibile,

¹⁹ Così D. ATTANASIO, *Accesso abusivo a sistema informatico e conseguente rivelazione di segreto professionale*, in *Sist. pen.*, 22 ottobre 2024.

²⁰ Così Cass. Pen., Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 318, che, nel caso di specie, ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa nella condotta di rivelazione posta in essere da un ginecologo che, nel rilasciare un certificato medico, aveva comunicato a una propria paziente circostanze riservate riguardanti le condizioni sessuali e le capacità procreative del marito. Più ampiamente, sul tema della giusta causa, peraltro, appare opportuno ricordare che si era già espressa la Corte Costituzionale (13.01.2004, n. 5), secondo cui la formula costituisce una clausola destinata in linea di massima a fungere da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice,

in un ragionevole bilanciamento di valori. n. www.cortecostituzionale.it.

²¹ Il riferimento è alla causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54, in cui potrebbe ritrovarsi il professionista che riveli il segreto per difendere il proprio buon nome professionale contro un'offesa ingiusta.

²² Sul punto, appare interessante il lavoro di G. MARTIELLO, *L'intervento dell'assistente sociale ai sensi dell'art. 403 c.c. e le sue possibili responsabilità penali per mancata segnalazione della notizia criminis*, in *Discrimen*, 31.10.2024.

²³ L'art. 362 c.p., comma secondo, esclude dall'incriminazione, tuttavia, gli assistenti sociali responsabili di comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti per l'omessa o ritardata denuncia dei fatti commessi da persone loro affidate. Peraltro, e a integrazione, agli assistenti sociali che non rivestono alcuna delle qualifiche anzidette, fermo restando il vincolo al segreto professionale, residua, ai sensi dell'art. 364 c.p. un obbligo di denunciare i soli delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

una sanzione disciplinare, ma integrerebbe la diversa fattispecie penale di cui all'art. 326 c.p. (Rivelazione e utilizzazioni di segreti d'ufficio)²⁴.

Senza necessariamente entrare nel contenuto della norma, basti qui sottolineare come la principale differenza rispetto alla diversa ipotesi di cui all'art. 622 c.p. (analizzata nel par. 3) risieda nel tipo di segreto di cui è interdetta la divulgazione.

In questo caso, infatti, la notizia deve riguardare notizie "d'ufficio", quelle cioè concernenti un atto o un fatto della pubblica amministrazione in senso lato. Il bene giuridicamente tutelato non è, infatti, come nella diversa ipotesi di cui all'art. 622 c.p. la libertà e segretezza dei rapporti professionali, quanto invece il buon andamento della pubblica amministrazione e, più in particolare, la segretezza delle notizie di esclusivo della p.a.

Ai fini dell'integrazione del reato, peraltro, non solo è necessario che la notizia appartenga all'ufficio presso il quale presta servizio l'assistente sociale, ma che tra questi e l'ufficio cui pertengono le notizie segrete vi sia una relazione funzionale (potendo bastare in verità anche un rapporto di fatto). Non si richiede, inoltre, che l'assistente sociale abbia avuto cognizione della notizia segreta in ragione del suo ufficio o che comunque questa rientri nella sua specifica conoscenza, essendo sufficiente che egli ne pervenga a conoscenza violando i doveri inerenti

alla sua funzione o al servizio che svolge, ovvero attraverso un abuso della sua qualità.

Le differenze rispetto al reato di cui all'art. 622 c.p. appaiono pertanto evidenti, anche con riguardo al regime sanzionatorio, che è molto più grave: la pena prevista, infatti, è della reclusione da sei mesi a tre anni (il che esclude l'applicabilità della tenuità del fatto) e la procedibilità d'ufficio.

5. **SEGRETO PROFESSIONALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA: UN DELICATO EQUILIBRIO**

Ai sensi dell'art. 32 del Codice deontologico, gli assistenti sociali hanno anche l'obbligo di riservatezza dei fatti appresi durante l'esercizio della professione.

Segreto professionale e riservatezza, tuttavia, sono due concetti che, per quanto affini, sono in verità distinti e, se non attentamente vagliati, potrebbero generare confusione.

La normativa in materia di privacy e, più in particolare, sulla protezione dei dati personali²⁵, può dirsi, infatti, rappresentare un rafforzamento dei compiti che il professionista è tenuto ad osservare nello svolgimento della propria attività: non solo garantire la riservatezza della sfera privata dell'utente, ma anche quello di tutelare e controllare l'uso delle informazioni personali che lo riguardano.²⁶

²⁴ Si riporta per comodità espositiva la norma, quanto meno nel primo comma: «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

²⁵ Sinteticamente, oggi per protezione dei dati personali si intende, in senso, affermativo, il diritto del soggetto a che i propri dati personali siano registrati, gestiti, custoditi, trasmessi a terzi, divulgati in modo corretto o *secundum legem*, e, in senso negativo, come il diritto a non subire qualsiasi tipo di acquisizione, o manipolazione di informazioni relative ai propri dati personali. È da precisare il dato personale è definito come «qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (così l'art. 4, D. Lgs. 196/03).

Il quadro giuridico di riferimento è la ormai nota l. n. 675 del 31 dicembre del 1996 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"), poi affiancata dal Codice Privacy nel 2003 e poi nel 2016 dal c.d. GDPR (Regolamento UE/679/2016), ove si «garantisce che il

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale». Ultimo aggiornamento in tema di armonizzazione della disciplina in materia è costituito dal D. Lgs. 101/2018 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)».

²⁶ Il rapporto tra le due nozioni, infatti, è quello di «specialità bilaterale o reciproca»: secondo la Corte di Giustizia EU infatti, il diritto alla privacy deve essere inteso come diritto ad avere uno spazio privato immune da ingerenze, anche al di fuori del contesto del trattamento dei dati, mentre la protezione dei dati come il diritto alla protezione a un corretto trattamento dei propri dati personali, indipendentemente dal fatto che siano dati privati.

È lecito pertanto affermare che, il *discrimen* tra le due nozioni si rinviene nel bene oggetto di tutela, la sfera privata, che ha una portata esclusivamente individualistica, nel diritto alla privacy e

Rinviando per un suo approfondimento ad altri e più esaustivi contributi sul tema²⁷, ci limitiamo in questa sede ad alcune brevissime riflessioni sui profili penali della sua tutela: il diritto penale, infatti, fatica a ritagliarsi un ruolo davvero centrale in un sistema che sembra dominato, anche dopo il GDPR e, soprattutto dopo la riforma del 2018, dalle sanzioni amministrative.

L'asset punitivo ruota, infatti, intorno, ad una trilogia di fattispecie, che seppur dettagliate negli elementi di tipicità da circostanze costitutive del tutto diverse, sono legate da alcuni elementi comuni, tra cui merita di essere evidenziato quella della clausola di sussidiarietà, che rende i fatti suscettibili di applicazione succedanea rispetto a disposizioni incriminatrici più significative e contrassegnate da un carico sanzionatorio maggiore²⁸.

Brevemente. La prima ipotesi di reato oggi prevista dal Codice Privacy è prevista dall'art. 167, rubricato "Trattamento illecito di dati", che sanziona chiunque compia una condotta da cui derivi nocimento all'interessato in violazione di specifiche disposizioni normative, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato medesimo²⁹.

l'interesse generale alla correttezza e liceità del trattamento dei dati, nel diritto alla protezione dei dati personali, che ha la duplice natura di diritto dell'individuo e interesse della collettività. Cfr. M. LAMANUZZI, *Diritto penale e trattamento dei dati personali. Codice della privacy, novità introdotte dal regolamento UE 2016/679 e nuove responsabilità per gli enti*, in *Jus*, 2017, pp. 218 - 265.

²⁷ Per un approfondimento sul tema, *ex pluris*, si rinvia G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Giuffrè, Milano, 1997; G. PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Utet, Torino, 1999, p. 281; A. MANNA, *La protezione penale dei dati personali nel diritto italiano*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 1997, pp. 179 ss.; M. MANTOVANI, *Le fattispecie incriminatrici sulla privacy: alcuni spunti di riflessione*, in *Crit. dir.*, 4, 1997, 194; S. SEMINARA, *Appunti in tema di sanzioni penali nella legge sulla privacy*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 912. Per un'analisi più recente, A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale e amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2, 2003, pp. 740 ss.; ID., *Prime osservazioni sul Testo Unico in materia di protezione dei dati personali: profili penalistici*, in www.privacy.it; P. VENEZIANI, *I beni giuridici tutelati dalle norme penali in materia di riservatezza informatica e disciplina dei dati personali*, in *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, a cura di L. PICOTTI, Padova, 2004 187; per i contributi post-riforma del 2018, *ex pluris*, si veda, L. D'AGOSTINO, *La tutela dei dati personali nel riformato quadro normativo: un primo commento al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, in *Arch. Pen.*, 1, 2019; F. Resta, *I reati in materia di protezione dei dati personali*, in *Cybercrime*, a cura di A.

La norma, ad una lettura veloce, ricorda molto quella prevista in tema di segreto professionale, ma in verità ne diverge in alcuni dei suoi caratteri essenziali; tra tutti, la portata "comune" della fattispecie, che non è limitata a determinate categorie professionali o al titolare e responsabile del trattamento dei dati, ben potendo essere commessa invece da "chiunque": colui che procede al trattamento, pertanto, potrebbe essere un qualsiasi privato (e, dunque, posto cioè al di fuori di una struttura organizzata anche di carattere amministrativo), che sia animato tuttavia dalla volontà di produrre nocimento per esclusiva finalità di danno a terzi ben individuabili. Per nocimento, peraltro, come da ormai consolidata giurisprudenza, è da intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non, che sia subito dalla persona a cui si riferiscono i dati personali protetti, che fa peraltro della norma un reato di pericolo³⁰.

Seguono poi due ulteriori fattispecie incriminatrici, introdotte con la riforma del 2018: l'art. 167 *bis* (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) che, rimandando a una modalità specifica della

CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Milano, 2019, pp. 1019 ss.

²⁸ Per un approfondimento sulla loro disciplina, si rinvia ancora a P. TRONCONE, *La rilevanza penale del trattamento dei dati personali*, in *Arch. pen.*, 1, 2021.

²⁹ Si riporta per chiarezza il contenuto pedissequo della norma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi» (1 c.); «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni» (2 c.).

³⁰ La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha chiarito che tale nocimento rappresenta inoltre un elemento costitutivo dei reati di cui si discute, non una condizione oggettiva di punibilità, con la differenza che, per il reato di cui al secondo comma dell'art. 167, l'oggetto materiale della condotta illecita solo i dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR. Si tratta dunque di reati pericolo concreto, non di pericolo presunto, rispetto ai quali il "nocimento" "assolve alla funzione di dare effettività alla tutela della riservatezza dei dati personali". Così Cass. pen., sez. III, n. 2243 del 20.01.2022.

condotta, costituisce il profilo di specialità rispetto alla fattispecie precedente. Sanziona, infatti, la comunicazione e la diffusione, al fine di trarre profitto per sé o per altri o al fine di arrecare danno, di un archivio automatizzato o di una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, anche, ai sensi del comma II, quando la condotta sia posta in essere senza consenso e questo sia richiesto per le operazioni di comunicazione e diffusione; e l'art. 167 *ter* (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), che invece assolve un fine estraneo al trattamento dei dati e ricopre una condizione di reato ostacolo e prodromico. Si configura, infatti, con l'acquisto, al fine di trarre profitto per sé o per altri o al fine di arrecare danno, di un archivio automatizzato o di una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala.

Merita una riflessione l'esclusione dalle fattispecie appena richiamate l'illiceità penale del mero trattamento senza consenso dei dati personali, prima della riforma del 2018 invece prevista, che è stata ritenuta - a torto o a ragione - non particolarmente rischiosa per i diritti e la libertà dell'individuo, e a cui è riservato, invece, un apparato sanzionatorio di natura esclusivamente amministrativo.³¹

Questa scelta manifesta il cambiamento epocale che si è avuto con l'era della privacy, che ha elevato la riservatezza da fattore culturale a diritto imprescindibile della moderna società, ormai in balia della mutevolezza digitale e tecnologica. Anche per questa ragione, il passaggio da un sistema individualistico della protezione dei dati, incentrato sulla regola del consenso e fatto proprio dalla versione precedente del Codice, ad un modello maggiormente sensibile a salvaguardare la funzione sociale e, con essa, la dimensione collettiva del diritto alla protezione dei dati personali, va particolarmente apprezzato.

6. *CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE*

In un contesto socioculturale di diffuso allarmismo securitario e di una generale diffidenza verso determinate categorie di professionisti, l'operatore sociale, che si confronta quotidianamente con i dati personali degli utenti, è chiamato ad una *accountability* della propria funzione sicuramente maggiore rispetto al passato.

Non solo, infatti, è tenuto a svolgere al meglio la propria professione, ma deve anche preoccuparsi, oggi più che mai, di non farsi distrarre dalla corretta gestione, soprattutto in chiave documentale e burocratica, dei dati di cui è venuto a conoscenza.

Il professionista deve infatti anche saper conservare, usare e proteggere i dati raccolti, salvaguardandoli da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardino *ex* utenti, pure se deceduti: concretamente, non si tratta solo di tacere dati riservati di cui direttamente o indirettamente si viene a conoscenza, ma anche usare con discrezione le informazioni acquisite, valutando cosa, come, quando, e a chi può essere necessario comunicarle; affinare sensibilità per discernere e selezionare quanto da tenere riservato e quanto è necessario comunicare (ad es. nel lavoro interprofessionale o interorganizzativo); saper cogliere il bisogno di riservatezza, pudore, fragilità della persona; tutelare la riservatezza significa anche informare sui limiti e sugli obblighi del professionista; adottare uno stile di rapporto non troppo distante, ma nemmeno confusivo o collusivo. Un errore, infatti, potrebbe comportare l'esposizione a sanzioni dalla eterogenea identità, da quella disciplinare a quella amministrativa, sino a quelle penali.

Le particolarità normative, disseminate in varie parti dell'ordinamento, disegnano così il volto non già del segreto penalmente tutelato, ma di "molti segreti" variamente configurati a seconda dei contesti in cui sono inseriti e dei limiti e delle garanzie che ne innervano l'esistenza. L'impalcatura normativa di riferimento diventa così fumosa, disperdendosi nel reticolato dell'eterogeneità

³¹ L'assenza di tutela per questa violazione ha stupito negativamente parte della dottrina. Cfr. L. BOLOGNINI- E. PELINO, *Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018*, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2019.

dell'oggetto tutelato, con il rischio di compromettere la funzionalità della professione e il ruolo del professionista.

Dinanzi all'indiscutibile complessità dell'attuale scenario normativo, pare opportuno allora riflettere sulla possibilità di una semplificazione della abbondante e eterogenea tutela del segreto, così da valorizzarne, in una prospettiva di razionalizzazione e riduzione "a sistema unitario", ogni suo volto.